

COMUNE DI ARCEVIA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2007 – LEGGE 431/98 ART. 11

IL RESPONSABILE DELLA I AREA FUNZIONALE

Richiamato l'Art. 11 della L. 431/98;

Vista la D.G.R. n. 783 del 06.07.2006, modificata dalla D.G.R. n. 774 del 16.07.2007;

RENDE NOTO

Che dal 17 ottobre 2007 al 16 novembre 2007 i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere i contributi-affitto per l'anno 2007 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al bando

Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) contratto di locazione, regolarmente registrato ai sensi di legge, per alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- b) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a €400,00;
- c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);
- d) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di regolare permesso o carta di soggiorno;
- e) residenza anagrafica nel Comune di Arcevia e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
- f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 44/1997 e successive modificazioni;
- g) valore ISEE ed incidenza del canone annuo rientranti nei limiti di seguito indicati:
 - FASCIA A: non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale – € 5.061,68 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30%;
 - FASCIA B: non superiore all'importo annuo di due assegni sociali - €10.123,36 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 40%.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale.

Art. 2 – Determinazione del reddito.

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi alla erogazione del contributo è quella risultante dalla certificazione ISEE, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni avente per oggetto i redditi di tutti i

componenti del nucleo familiare anagrafico percepiti nell'anno 2006 (dichiarazione dei redditi 2007). **In caso di certificazione ISEE in cui il reddito dichiarato risulta pari a zero, il richiedente deve presentare autocertificazione attestante la fonte di sostentamento, pena l'esclusione dal beneficio.**

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda.

La domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli in distribuzione presso gli Uffici Segreteria – Anagrafe/Servizi Sociali del Comune di Arcevia e dovrà essere consegnata personalmente all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il **16 Novembre 2007**, pena l'esclusione dal beneficio. Se la domanda verrà spedita con raccomandata postale, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

Art. 4 – Verifiche

Le autocertificazioni rese all'atto di presentazione della richiesta di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli a campione. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, il Comune richiede all'interessato apposita documentazione che dovrà essere presentata entro 10 giorni, pena l'esclusione dal beneficio.

Art. 5 – Determinazione dell'entità dei contributi.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, rispetto al valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000:

FASCIA A= sino a ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE al 30%.
Il contributo non può comunque essere superiore ad €2.530,84;

FASCIA B= sino a ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE al 40%.
Il contributo non può comunque essere superiore ad €1.265,42;

Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione. L'Amministrazione Comunale, al fine di soddisfare un maggior numero di richieste, potrà riservarsi la possibilità di applicare la riduzione di una quota percentuale al contributo effettivamente spettante.

Art. 6 – Non cumulabilità con altri benefici

Il contributo all'oggetto del presente bando non può essere cumulato con altri contributi simili già percepiti o richiesti compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n°2688 del 28.09.1997 e successive modificazioni, e per contributi richiesti per il pagamento dei canoni locativi relativamente all'anno 2007.

In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

- L'importo richiesto/già percepito;
- La normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere di tale ipotesi, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente atto e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 7 - Graduatorie e punteggi

I concorrenti saranno suddivisi in due graduatorie relative alle seguenti fasce di reddito:

fascia A comprendente i nuclei familiari il cui valore ISEE sia uguale o inferiore ad un assegno sociale - €5.061,68 rispetto al quale l'incidenza del canone annuo risulti non inferiore al 30%;

fascia B comprendente i nuclei familiari il cui valore ISEE sia uguale o inferiore a due assegni sociali - €10.123,36 rispetto al quale l'incidenza del canone annuo risulti non inferiore al 40%;

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle due rispettive graduatorie secondo l'ordine decrescente della percentuale di incidenza del canone di affitto annuo sul valore ISEE.

Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dal valore ISEE più basso.

Art. 8 – Ripartizione dei fondi disponibili

Il Fondo a disposizione verrà ripartito tra le due graduatorie in ragione dei contributi concedibili.

Nel caso in cui il Fondo Regionale a disposizione risulti insufficiente per soddisfare tutte le domande, verrà effettuata una liquidazione secondo i seguenti criteri:

l'80% dei fondi effettivamente disponibili verrà liquidata, su base percentuale, ai richiedenti collocati nella graduatoria relativa alla fascia di reddito A.

Il restante 20% verrà liquidato, su base percentuale, ai richiedenti collocati nella graduatoria relativa alla fascia di reddito B, sino ad esaurimento dei fondi.

Le quote percentuali saranno stabilite con successivo apposito atto di Giunta Municipale sulla base dei finanziamenti effettivamente stanziati e del numero delle domande pervenute.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono richiesti.

Arcevia, li 16.10.2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Roberto Verdini